385/96

Supplemento straordinario n. 2 al BOLLETTINO UFFICIALE n. 38 del 19 dicembre 1997

Sped. in A.P. - Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Cagliari

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Parti PRIMA e SECONDA — Cagliari, venerdì 19 dicembre 1997 — Si pubblica ogni decade ed eccezionalmente quando occorre esclusi i giorni festivi.

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - CAGLIARI V. Cino da Pistoia, 20 - Tel. 6061

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E VENDITA - *a)* abbonamento (anno solare): Parti I e II (esclusi i supplementi straordinari) L. 100.000, Parti I e II (inclusi i supplementi straordinari) L. 350.000; Parte III L. 150.000. Il termine utile per la sottoscrizione degli abbonamenti scade il 28 febbraio; entro tale termine saranno inviati ai sottoscrittori nei limiti delle disponibilità di magazzino, i fascicoli arretrati dell'anno in corso. Eventuali abbonamenti sottoscritti dopo il 28 febbraio e, in ogni caso, prima del 30 giugno non danno diritto all'invio dei fascicoli arretrati. I versamenti per abbonamento effettuati dopo il 30 giugno si considerano validi per l'anno solare successivo, salvo conguaglio. La sostituzione di fascicoli disguidati è subordinata alla richiesta scritta ed alla trasmissione, entro 30 giorni, della relativa fascetta di abbonamento. – *b)* vendita a fascicoli separati: Parti I e II L. 2.000, Parte III L. 3.500. Supplementi ordinari e straordinari: L. 1000 ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso; i fascicoli relativi ad anni arretrati, il doppio del prezzo indicato in copertina.Eventuali richieste saranno soddisfatte secondo la disponibilità di magazzino. I prezzi di cui alle lettere a) e b) sono raddoppiati per l'estero, esclusi i paesi dell'Unione Europea. L'importo degli abbonamenti deve essere versato esclusivamente sul c/c postale n. 206094, intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna - Cagliari; nello stesso c/c va altresì versato l'importo dei singoli fascicoli i quali verranno consegnati presso la Direzione del Bollettino Ufficiale stesso, in via Cino da Pistoia, n. 20.

AVVERTENZE — Il Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna si pubblica in Cagliari, ed è suddiviso in tre parti: nella PRIMA parte sono pubblicati tutte le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e quelli degli Assessori - integralmente o in sunto - che possono interessare la generalità dei cittadini, nonchè le disposizioni e i comunicati emanati dal Presidente della Giunta e del Consiglio e dagli Assessori; nella SECONDA parte sono pubblicati le leggi e i decreti dello Stato che interessano la Regione, le circolari la cui divulgazione sia ritenuta opportuna e gli annunzi ed avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione; nella TERZA sono pubblicati gli annunzi e gli avvisi di cui per legge era obbligatoria la pubblicazione nei soppressi fogli annunzi legali delle Province e quelli liberamente richiesti dagli interessati, ovvero prescritti dalle leggi dello Stato.

N. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 marzo 1997, n. 45

Disciplina risultante dall'accordo contrattuale per il triennio 1994/1996 relativo al personale dell'Amministrazione regionale e degli Enti pubblici strumentali - 2° Atto aggiuntivo e Testo coordinato

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 27 marzo 1997, n. 45.

Disciplina risultante dall'accordo contrattuale per il triennio 1994/1996 relativo al personale dell'Amministrazione regionale e degli Enti pubblici strumentali - 2° Atto aggiuntivo.

Il Presidente della Giunta Regionale

Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la L.R. 7.1.77 n. 1 che detta norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze del Presidente e della Giunta regionale;

Vista la L.R. 25.6.84 n. 33 che detta norme per la stipulazione degli accordi contrattuali concernenti il personale dell'Amministrazione regionale e degli Enti pubblici strumentali della Regione;

Visto il proprio decreto 21.12.85 n. 385 registrato, in parte, alla Corte dei Conti il 24.1.1996 al Reg. 1, fg. 27, con il quale sono state emanate le norme risultanti dall'accordo contrattuale per il triennio 1994/1996 relativo al personale dell'Amministrazione regionale e degli Enti pubblici strumentali della Regione;

Visto il proprio decreto 14.5.1996 n. 113 registrato alla Corte dei Conti il 4.6.1996 Reg. n. 1, P.G.R. pg. n. 180 con il quale sono state emanate le norme risultanti dalla disciplina del 1° atto aggiuntivo a succitato accordo contrattuale;

Vista la deliberazione adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 14.3.1997 n. 10/64 con la quale è stata autorizzata l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina dell'accordo stipulato in data 14 marzo 1997 dalla delegazione dell'Amministrazione regionale e dalla delegazione sindacale quale atto aggiuntivo all'accordo contrattuale per il triennio 1994/1996 più volte citato,

Decreta

Sono emanate, nel testo allegato al presente decreto, le norme risultanti dalla disciplina dell'atto aggiuntivo, sottoscritto in data 14 marzo 1997, all'accordo contrattuale relativo al personale dell'Amministrazione regionale e degli Enti pubblici strumentali della Regione per il triennio 1994/1996.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

Cagliari, li 27 marzo 1997

Palomba

Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione Autonoma della Sardegna - Registrato a seguito della deliberazione della Sezione del Controllo n. 179/97 DGP in data 29 ottobre 1997 Registro n. 3 foglio 163 addì 7 novembre 1997 con esclusione dell'art. 2 dell'Atto aggiuntivo allegato.

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Le premesse sono approvate quali parte integrante e costitutiva del presente atto aggiuntivo.

ART. 2 NO

L'allegato B al D.P.G. 5 dicembe 1986, n° 193, gia' riformulato dall'art. 15, comma decimo, del D.P.G. 7 giugno 1990, n° 116, e' sostituito dal seguente:

"Allegato B

PRESTAZIONI DI LAVORO CHE COMPORTANO CONTINUA E DIRETTA ESPOSIZIONE A RISCHI PREGIUDIZIEVOLI ALLA SALUTE ED INTEGRITA' PERSONALE.

a) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla raccolta e smaltimento di materiale stallatico, o dalla adibizione ad attivita' di infermeria per gli animali, ovvero all'attivita' di cura e assistenza delle persone.
b) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori di fognature, canali, sentine, pozzi, gallerie, o da lavori di bonifica in terreni paludosi, manutenzione di opere marittime, lagunari, lacuali e fluviali, compresi gli scavi eseguiti nei porti con macchinari sistemate su chiatte o natanti.
c) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'attivita' svolta in laboratori di analisi e di ricerca.

d) Prestazioni di lavoro, comprese quelle connesse alle attivita' di addestramento presso i CC.RR.F.P., che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalle attivita' in officine, centrali termiche, forni inceneritori, impianti di depurazione continua, di carburantista, interventi antincendio, reparti tipografici e litografici, cucine di grandi dimensioni e servizi di ristorazione collettiva, impianti di lavanderia e stireria, e da lavori su impianti elettrici.
e) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attivita' boschive di taglio o esbosco ed all'impiego di antiparassitari.
f) prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso delle macchine fotocopiatrici ed altre apparecchiature elettriche in genere, e a polveri e agenti irritanti presenti in archivi e biblioteche.

La rispondenza tra le categorie di personale aventi diritto all'indennita' per esposizione a rischio di cui al presente accordo e le attivita' comportanti rischi da esse prestate, quali previste nei punti sopra esposti, e' determinata, per l'Amministrazione regionale, dall'Assessore competente in materia di personale e, per gli enti regionali, dagli organi deliberanti dell'ente, sulla base di apposita dichiarazione motivata e rilasciata sotto la propria e diretta responsabilita' dal Coordinatore della struttura presso cui il personale addetto presta servizio."

ART. 3

I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge n° 104 del 5 febbraio 1992 non riducono il congedo ordinario ne' le mensilita' aggiuntive, con effetto dal 1 gennaio 1994.

ART. 4

Nel comma terzo dell'art. 9 del D.P.G. n° 385/1995, dopo il punto fermo e' aggiunta la seguente frase:
"Se anche tale soluzione non risulti adeguata o tempestivamente praticabile, l'Amministrazione provvede a corrispondere mensilmente nella busta paga i relativi importi sostitutivi", ferma restando la decorrenza stabilita dal primo comma.

ATTO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO CONTRATTUALE

per il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1996 per il personale dell'Amministrazione regionale e degli Enti Strumentali della Regione, siglato a Cagliari il 20 dicembre 1995 fra la Regione Autonoma della Sardegna e le Organizzazioni sindacali, reso esecutivo con D.P.G. n° 385 del 21 dicembre 1995 e con D.P.G. n° 113 del 14 maggio 1996.

L'anno 1997, addì quattordici del mese di marzo in Cagliari, nella sede della Regione Sarda, fra le parti costituite:

- dalla Delegazione della Regione Sarda composta, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 25.6.1984, n° 33, dai tre Assessori pro tempore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, agli Enti Locali Finanze ed Urbanistica ed alla Programmazione, Bilancio ed Assetto del Territorio

e

- dai Rappresentanti delle Confederazioni e delle Organizzazioni Sindacali di categoria C.G.I.L.-C.I.S.L. ed U.I.L.; dalla FENDRESS-CSS; dal SILDIR-CONFSAL; dalla FIADEL-CISAL; dagli ENTI LOCALI-CISNAL e dal DIRER;

RITENUTO

di dover integrare la vigente normativa contrattuale con la previsione della compensabilita' di attivita' rischiose non contemplate dall'art. 15 del D.P.G. 7 giugno 1990 n° 116 e di dover stabilire, in analogia a quanto previsto nella normativa di altri comparti di contrattazione del pubblico impiego, che i permessi retribuiti ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n° 104 non riducono le ferie e di dover inoltre puntualizzare o integrare le disposizioni concernenti l'assegno mensile e il servizio di mensa.

ART. 5

Nel comma secondo dell'art. 7 del D.P.G. n° 385/1995, dopo la parola "dipendent sono soppresse le seguenti parole "...in servizio alla data di entrata in vigore del presen accordo contrattuale..."

ART. 6

Le norme risultanti dal presente accordo hanno effetto dal primo giorno del mes successivo alla data di pubblicazione sul BURAS del decreto che emana le norme stesse fatte salve le decorrenze previste espressamente dalle specifiche disposizioni.

LA DELEGAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- Prof. Avv. Benedetto Ballero
- On.le Alberto Manchinu
- Prof. Antonio Sassu

LA DELEGAZIONE SINDACALE:

- CONFEDERAZIONI:

CGIL

CISL

UIL

CONFSAL

CSS

CONFEDIR

CISAL

CISNAL

- ORGANIZZAZIONI:

CGIL - Funzione Pubblica

CISL - SINDER

UIL - UNDEL

CONFSAL - SILDIR

CSS

FIADEL - CISAL

SIND. DIRETTIVI - DIRER

CISNAL

ACCORDO CONTRATTUALE PER IL PERIODO 1.1.1994 - 31.12.1996 PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLA REGIONE

Testo coordinato risultante dall'accordo stipulato in data 20.12.1995 emanato con D.P.G. 21.12.1995, n. 385 (registrato alla Corte dei Conti in parte il 24.1.1996 e per la parte restante il 4.6.1996 con esclusione dell'art. 8 punti C ed N soppressi), dall'accordo aggiuntivo stipulato in data 9.5.1996, emanato con D.P.G. 14.5.1996, n. 113 (registrato alla Corte dei Conti il 4.6.1996) e dall'accordo aggiuntivo stipulato in data 14.3.1997, emanato con D.P.G. 27.3.1997, n. 45 (registrato alla Corte dei Conti il 29.10.1997 con esclusione dell'art. 2).

TITOLO I

Impegni programmatici

Art. 1

Finalità

1. Il presente accordo contrattuale si ispira ai principi di riforma introdotti nel pubblico impiego dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 - in corso di recepimento da parte della Regione attraverso l'apposito disegno di legge già trasmesso al Consiglio regionale su deliberazione di Giunta n. 14/11 del 4 aprile 1995 - ed assume il precetto costituzionale di "buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione" quale non procrastinabile esigenza di meglio caratterizzare l'azione amministrativa regionale in termini di più rigorosa trasparenza e di maggiore efficacia ed economicità.

2. Il rinnovo contrattuale interviene in fase di transizione fra l'ordinamento preesistente ed i nuovi istituti affermati a livello nazionale, ed è quindi rispettoso anche della vigente normativa delle leggi regionali 25 giugno 1984, n. 33, e 15 gennaio 1986, n. 6.

3. Nel quadro dei principi di riforma e del contesto normativo sopra richiamati, l'accordo individua, in particolare, i seguenti obiettivi:

 a) sotto l'angolazione della dovuta trasparenza dell'azione amministrativa: il miglioramento delle relazioni con l'utenza, con integrale attuazione delle disposizioni sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione e degli Enti strumentali di cui alle leggi regionali n. 47/1986 e n. 40/1990. A tal fine la Giunta regionale s'impegna ad assumere ogni utile iniziativa finalizzata alla tempestiva e piena

attuazione della richiamata legge regionale n. 40/1990, rendendo massimamente più spedito ed agevole il diritto all'informazione da parte di tutti i cittadini che ne abbiano titolo;

b) relativamente alle esigenze di maggiore efficacia dell'azione amministrativa e di più attento controllo della produttività degli apparati, l'Amministrazione si fa carico di adottare sollecitamente, individuandole con l'apporto propositivo di parte anche sindacale, più razionali e moderne metodologie di lavoro congiunte a concreti meccanismi capaci di garantire sostanziali recuperi generalizzati di efficienza in tutti i comparti di intervento. Uscendo dall'astrattezza delle consuete enunciazioni di mero principio, l'Amministrazione ritiene che potranno allo scopo concorrere:

- un migliore accertamento e la dimostrazione ex ante della concreta "fattibilità" delle leggi e dei programmi da approvare;
- un più impegnato sforzo di ottimizzazione delle scelte e della valenza dei piani e programmi di intervento, anche sotto il profilo di una ponderata comparazione dei "costi e dei benefici";
- l'obbligo di rispetto sia degli obiettivi che dei tempi tecnici assunti a base dei vari piani e programmi dell'area regionale, nonché dei singoli progetti d'intervento da essi previsti;
- una più stringente responsabilizzazione di ciascun distinto operatore (singolo o collegiale) di tutti i diversificati livelli, in ordine alle ricadute ed ai concreti risultati delle azioni di rispettiva pertinenza;
- la precostituzione di efficaci strumenti di monitoraggio dei piani, programmi e procedure amministrative in generale, tali da consentire, in tempi reali, la possibilità di un concreto controllo anche dei loro stadi esecutivi, a puntuale verifica della rispondenza dei distinti momenti dell'avanzamento agli obiettivi e tempi prefissati, nonché al fine - per i casi di riscontrabili scarti fra il programmato e la quota parte del realizzato - di individuarne le cause e le responsabilità, e di tempestivamente adottare le opportune misure correttive e/o di accelerazione;
- la messa a punto di realistici indicatori o standards minimi di produttività per le distinte mansioni del personale dei vari livelli, sia amministrativo che tecnico;
- l'attivazione di un osservatorio sulla produttività delle strutture regionali e degli enti strumentali, da rendere opportunamente operativo in posizione di "terzietà" rispetto all'Amministrazione e, quindi, con l'opportuna presenza rappresentativa anche dell'utenza;

- il miglioramento e sfoltimento, in prospettiva, della qualità e quantità della vigente legislazione sostanziale, accompagnati da una maggiore e più funzionale razionalizzazione delle connesse procedure d'intervento, ecc.;

c) sotto il profilo dei rapporti e diritti sindacali: l'adozione di precisi criteri per l'esercizio del diritto di sciopero, con un codice di autoregolamentazione che definisce le norme di garanzia per il funzionamento dei servizi essenziali;

d) relativamente alla revisione del trattamento economico del personale:

- un equo recupero del potere d'acquisto delle retribuzioni, analogamente a quanto previsto nel comparto del pubblico impiego, per il triennio di riferimento del presente accordo, in coerenza con i tassi programmati di inflazione e relativo riallineamento all'inflazione reale;

- il potenziamento della contrattazione articolata e decentrata, con razionale riduzione del ricorso al lavoro straordinario, valorizzazione dei ruoli di responsabilità ed incentivazione degli apporti individuali nei progetti per il concreto incremento della produttività;

- la razionalizzazione del salario accessorio relativamente alle indennità, opportunamente sfoltite nel numero e funzionalmente finalizzate a consentire più ampi margini di flessibilità nell'utilizzo del personale nell'ambito delle differenti attività lavorative dell'area di appartenenza;

- un articolato progetto per la revisione dell'attuale superato ordinamento professionale, al fine di introdurre nell'area, in vista della prossima riforma, maggiore flessibilità organizzativa e più concrete possibilità di valorizzazione della professionalità ai vari livelli.

Art. 2

Ambito di applicazione e durata dell'accordo

1. Il presente accordo, concernente il triennio 1.1.1994 - 31.12.1996, si applica al personale dipendente dell'Amministrazione regionale e dei suoi Enti strumentali, il cui stato giuridico sia regolato dalle leggi regionali 17 agosto 1978, n.51, e 15 gennaio 1986, n.6, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso il personale dei ruoli speciali ad esaurimento di cui alle leggi regionali 21 gennaio 1986, n.13, e 29 gennaio 1990, n. 4:

- Centro regionale agrario sperimentale;
- Ente autonomo del Flumendosa;
- Ente regionale di sviluppo ed assistenza tecnica;
- Ente sardo acquedotti e fognature;

- Ente sardo industrie turistiche;
- Enti per il diritto allo studio universitario;
- Istituto incremento ippico;
- Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano;
- Istituto superiore regionale etnografico;
- Istituto zootecnico e caseario;
- Stazione sperimentale del sughero.

2. Nei confronti degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, la disciplina del presente accordo trova applicazione secondo le norme dei rispettivi ordinamenti e nei limiti della copertura finanziaria assicurata dalla legge regionale 3 giugno 1974, n. 10.

3. Nel testo del presente accordo la parola "enti" senz'altra specificazione, si riferisce agli enti pubblici elencati nel primo comma; la parola "personale", senz'altra specificazione, si riferisce al personale indicato nel primo comma.

4. Fermo restando, per gli effetti giuridici, quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, gli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 1994, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste.

Art. 3

Norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33 e dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, i servizi sottoelencati sono da considerare essenziali nell'ambito dell'area contrattuale identificata nei commi 1 e 2 del precedente articolo:

a) il Servizio di Segreteria della Giunta regionale per fronteggiare esigenze ed eventi straordinari ed eccezionali, nonché il Servizio della Ragioneria generale, limitatamente al periodo di tempo strettamente necessario per il pagamento degli stipendi, tenendo conto dell'organizzazione dell'area contrattuale;

b) il Servizio elettorale, limitatamente al periodo antecedente e successivo allo svolgimento delle consultazioni elettorali, stabilito dalle norme vigenti;

c) i Servizi di igiene, sanità ed attività assistenziale, con particolare riferimento ai servizi che garantiscono l'assistenza ed il vitto agli ospiti delle case di riposo;

d) la protezione civile, la tutela del patrimonio ambientale, i casi di stato di

emergenza o calamità naturali ed il periodo stabilito dall'Ordinanza regionale antincendi;

e) l'approvvigionamento e la distribuzione di beni e servizi di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, con particolare riferimento alle forniture idriche ed alla garanzia di prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità;

f) la tutela e la custodia del patrimonio della Regione e degli Enti regionali, con riferimento agli edifici, cantieri, impianti ed arredi;

g) il Servizio legislativo ed il relativo settore del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, per la promulgazione di leggi ed atti di contenuto non procrastinabile;

h) i Servizi attinenti alla custodia, al sostentamento ed all'intervento igienico-sanitario per gli animali.

2. I servizi essenziali sono garantiti mediante l'individuazione, per le diverse qualifiche e le professionalità addette ai servizi stessi, di un contingente pari al 20% dei dipendenti in servizio, che sarà esonerato dallo sciopero per assicurare, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi. Sarà cura dell'Amministrazione interessata individuare il suddetto contingente, rispettando di volta in volta il criterio della rotazione tra dipendenti di pari qualifica e profilo professionale. Dell'individuazione è data preventiva notizia all'Organizzazione sindacale che ha proclamato l'azione di sciopero.

3. Le Organizzazioni sindacali sono tenute a comunicare la proclamazione dello sciopero con un preavviso non inferiore a giorni 15. Durante lo stesso periodo di tempo, le Amministrazioni interessate all'azione di sciopero convocano le parti al fine di esperire ogni utile tentativo di composizione del conflitto.

Art. 4

Livelli di contrattazione

1. All'interno dell'area contrattuale di cui all'articolo 2, sono individuati due livelli di contrattazione comprendenti le seguenti materie:

a) livello di area: tutte le materie pertinenti al contratto di lavoro e di carattere generale, ed in particolare: ordinamento professionale, trattamento economico, orario di lavoro, disciplina del salario accessorio, disciplina dell'istituto della produttività, relazioni sindacali;

b) livello decentrato e articolato in conformità di quanto in merito previsto dal punto 4.4 del DPG 5 dicembre 1986, n. 193: tutte le materie ad

esso destinate dalla contrattazione di cui al punto a) ed in particolare:

- criteri per l'organizzazione del lavoro, per la disciplina dei carichi di lavoro, per la gestione del salario accessorio e dell'istituto della produttività, per l'articolazione dell'orario di lavoro nonché per l'applicazione delle norme finalizzate alla tutela della salute.

Art. 5

Ordinamento professionale

1. Al fine di superare il sistema delle qualifiche funzionali e dei profili professionali previsti dall'attuale ordinamento, viene costituita una Commissione composta da rappresentanti dell'Amministrazione regionale e da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con il compito di esaminare i diversi aspetti dell'organizzazione del lavoro in atto e di formulare una proposta di revisione dell'ordinamento.

2. La proposta dovrà riguardare in particolare:

 a) l'individuazione di una nuova articolazione professionale per aree di lavoro, riducendo l'attuale numero dei livelli di inquadramento anche attraverso l'accorpamento delle mansioni;

 b) la definizione delle modalità di accesso alle nuove qualifiche attraverso un sistema oggettivo di valutazione delle competenze professionali e culturali del personale;

 c) la previsione della possibilità, per tutti i dipendenti, di uno sviluppo economico orizzontale in ogni area professionale, secondo criteri e procedure definiti;

 d) l'ipotesi di una specifica articolazione per l'area del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale.

3. La commissione dovrà concludere i suoi lavori entro il 31 dicembre 1995.

Art. 6

Orario di lavoro

1. L'orario settimanale ordinario di lavoro è stabilito in 36 ore, distribuite in cinque giorni lavorativi con due rientri pomeridiani, ed è articolato come segue:

 mattino 8 - 14;
 pomeriggio 16 - 19;

2. Ai sensi della normativa comunitaria, l'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore; per particolari servizi ed esigenze legate alla incolumità di persone e/o cose ed alla pubblica utilità, la prestazione lavorativa è eccezionalmente consentita oltre tale limite, con una

interruzione minima di 30 minuti per la consumazione del pasto. Nel caso di impossibilità, il servizio può essere ultimato anche senza l'interruzione.

3. Qualora il dipendente, non incluso in turni di lavoro, presti servizio in giornata festiva, è corrisposta una maggiorazione pari al 30% della retribuzione oraria, fatto salvo il diritto al recupero compensativo.

4. Resta confermata la disciplina prevista al riguardo dai decreti del Presidente della Giunta regionale n. 193/86, punto 3.10 e n. 116/90, articolo 20, nonché la disciplina dell'orario plurisettimanale.

*5. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge n° 104 del 5 febbraio 1992 non riducono il congedo ordinario né le mensilità aggiuntive, con effetto dal 1 gennaio 1994.

TITOLO II
Disposizioni contrattuali

Art. 7
Trattamento economico

1. Sono attribuiti, con le decorrenze sottoindicate, i seguenti stipendi mensili lordi, in relazione alle qualifiche funzionali istituite dalla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6:

qualifica	1° dicembre 1994	1° ottobre 1995
1^	£ 645.000	£ 665.000
2^	£ 740.000	£ 760.000
3^	£ 865.000	£ 885.000
4^	£ 1.032.000	£ 1.052.000
5^	£ 1.200.000	£ 1.220.000
6^	£ 1.433.000	£ 1.453.000
7^	£ 1.758.000	£ 1.778.000
8^	£ 2.132.000	£ 2.152.000
dir.	£ 2.734.000	£ 2.754.000

2. Al fine di un recupero del potere di acquisto delle retribuzioni, ai dipendenti è corrisposto, con decorrenza 1° gennaio 1996, un assegno mensile fisso e continuativo secondo la seguente tabella:

qualifica		
1^	£	55.000
2^	£	65.000
3^	£	90.000

* Disposizione, introdotta dall'atto aggiuntivo emanato con D.P.G. n° 45/1997 (art. 3), la quale viene inserita nel presente articolato ai soli fini di una più agevole e completa consultazione.

4ª	£. 115.000
5ª	£. 123.000
6ª	£. 138.000
7ª	£. 160.000
8ª	£. 195.000
dir.	£. 223.000

3. Con l'attuazione del nuovo ordinamento professionale, l'assegno di cui al comma precedente sarà incluso nello stipendio mensile tabellare relativo alla qualifica funzionale del nuovo inquadramento.
4. Sono confermate le disposizioni di cui al punto 5.2., secondo comma, del DPG 5 dicembre 1986, n. 193, e dell'articolo 13, secondo comma, del DPG 7 giugno 1990, n. 116.
5. Il salario di anzianità di cui all'articolo 13, 3° comma, del DPG 7 giugno 1990, n. 116, è confermato con l'incremento corrisposto ai sensi dell'articolo 36 del citato decreto.

Art. 8

Salario accessorio

1. La disciplina del salario accessorio è così rideterminata, con decorrenza 1 dicembre 1995:

A) FONDO PER LA PRODUTTIVITÀ:

A1 per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed efficacia ed il miglioramento delle attività dell'Amministrazione regionale e degli Enti, a cura dei competenti Coordinatori vengono predisposti specifici progetti-obiettivo, piani articolati ed altre eventuali iniziative a supporto ed a recupero della produttività di determinati settori d'intervento critici e/o strategici.

A2 in sede di contrattazione decentrata saranno definiti i criteri generali per la predisposizione degli anzidetti progetti di produttività, per la valutazione dei risultati e per la partecipazione dei dipendenti;

A3 la valutazione dei risultati, in particolare, dovrà basarsi su un più rigoroso apprezzamento della oggettiva produttività sia collettiva o di gruppo che individuale, finalizzato a garantire all'istituto carattere a-portata più marcatamente selettivi ed incentivanti;

A4 gli oneri per il finanziamento degli interventi a sostegno della produttività faranno carico ai capitoli dei competenti bilanci della Regione e dei suoi Enti strumentali.

B) FONDO PER LO STRAORDINARIO:

B1 fermo restando che il lavoro straordinario riveste carattere di eccezionalità per sopperire alle perduranti vacanze di organico, alla remunerazione di lavoro straordinario viene riservato uno stanziamento pari alla spesa sostenuta per tale voce nell'anno 1995, ridotta del 15 percento;

B2 le prestazioni di lavoro straordinario sono complessivamente autorizzate entro il limite massimo di spesa equivalente a 85 ore annue per ciascun impiegato, rispettivamente calcolate sulla dotazione organica complessiva dell'Amministrazione regionale e degli Enti strumentali;

B3 in ogni caso, i limiti individuali di prestazioni di lavoro straordinario sono stabiliti in 220 ore annue e 30 ore mensili;

B4 per particolari esigenze di servizio, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e limitatamente al 10 per cento del personale in servizio, può incrementare i limiti massimi annuo e mensile di cui al precedente comma, in misura non superiore al 50 per cento;

B5 sono abrogate le disposizioni di cui ai punti 5.8 e 5.11 del DPG n. 193/1986 e l'articolo 21, commi 5, 6 e 7 del DPG n. 116/1990;

B6 i coordinatori sono tenuti a dare preventiva pubblicità, all'interno delle strutture coordinate, dei provvedimenti autorizzativi mensili del lavoro straordinario; negli Uffici non ancora dotati di sistema automatico di rilevazione della presenza, le prestazioni di lavoro straordinario sono obbligatoriamente attestate mediante apposizione della firma sui fogli di presenza;

B7 il lavoro straordinario non può essere prestato nelle giornate in cui il dipendente usufruisce di congedo ordinario e straordinario.

C) INDENNITÀ DI AREA:

L'intero punto C) comprensivo dei punti da C1 a C6 è stato soppresso con l'atto aggiuntivo.

D) INDENNITÀ DI VOLO E NAVIGAZIONE: l'indennità di volo e navigazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta 7 giugno 1990, n. 116, è trasformata in due distinte indennità. I relativi importi sono rideterminati nella misura di £. 14.000 giornaliere per quella di volo e di £. 10.000 per quella di navigazione; le predette indennità competono per ogni giorno di effettivo servizio espletato su mezzi aerei e di navigazione e non sono cumulabili con l'indennità di area.

E) INDENNITÀ DI REPERIBILITA': l'indennità oraria di reperibilità è rideterminata in £. 1.200: sono confermati i limiti di durata del servizio di reperibilità previsti al punto 5.10 del DPG 5 ottobre 1986, n. 193).

F) INDENNITÀ DI CASSA: di cui al punto a) dell'articolo 15 del DPG n. 116/90; è rideterminata in £. 130.000.

G) INDENNITÀ CASSIERE CENTRALE: di cui al punto b) dell'articolo 15 del DPG n. 116/90 dell'Amministrazione regionale; è rideterminata in £. 170.000.

H) INDENNITÀ PER CENTRALINISTI NON VEDENTI: si applica la vigente normativa.

I) INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO: l'indennità di trasferimento di cui all'articolo 17 del DPG. n. 116/90 è rideterminata nella misura fissa e unica di £. 2.500.000.

L) INDENNITÀ DI COORDINAMENTO:

L1 l'Amministrazione regionale si impegna a costituire una Commissione con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per la formulazione, in linea con i principi affermati dalla Legge 23 ottobre 1992, n. 421, di una proposta di definizione, per l'intera area contrattuale, delle strutture organizzative e delle posizioni funzionali dirigenziali e non dirigenziali, nonché delle corrispondenti indennità;

L2 detta proposta terrà presente che le indennità di coordinamento previste dall'articolo 15, punto 7, del DPG n. 116/1990, dovranno essere sostituite, una volta provveduto, con l'entrata in vigore della legge regionale di recepimento della citata legge n. 421/1992, all'individuazione delle strutture dirigenziali e non dirigenziali e con l'attribuzione dei relativi incarichi;

- per i responsabili delle strutture organizzative dirigenziali: da un'indennità di funzione stabilita in misura variabile e proporzionale alla rilevanza e complessità delle funzioni attribuite, comprensiva del compenso per le prestazioni del lavoro straordinario a qualsiasi titolo effettuato;
- per i responsabili delle strutture di livello non dirigenziale: da una indennità anch'essa di predeterminata misura variabile e proporzionale alla rilevanza e complessità delle responsabilità a ciascuno attribuite, estensibile anche al personale di livello corrispondente alle attuali qualifiche funzionali ottava e settima.

L3 IN VIA TRANSITORIA e fino alla individuazione delle strutture organizzative ed all'attribuzione dei relativi incarichi di cui sopra, le indennità di coordinamento di cui al punto 7 dell'art. 15 del DPG. n° 116/1990 sono rideterminate - per i casi di incarico formalmente attribuito ai sensi della L.R. 26/8/1988, n. 32 - nelle seguenti misure mensili:

Coordinamento generale	£. 2.250.000
Coordinamento di servizio	£. 1.300.000
Coordinamento di settore	£. 800.000

L4 Ai coordinatori compete, inoltre, il compenso per lavoro straordinario effettivamente prestato, nei limiti previsti dal presente contratto.

L5 Eventuali prestazioni di ore straordinarie in eccedenza ai limiti definiti nel presente contratto sono comunque compensate dalla indennità di coordinamento, fatte salve le deroghe previste dal presente accordo contrattuale al precedente punto B4.

L6 A decorrere dalla data del 1° luglio 1995 e sino alle formali nomine dei Coordinatori di servizio e di settore - che la Giunta si obbliga ad effettuare entro il 31 dicembre 1996 - al personale che svolga le

anzidette funzioni di coordinamento, relative a strutture previste dal DPG n. 112/1986, o individuate con specifiche leggi regionali, accertate con le modalità e secondo i criteri dell'articolo 5 della legge regionale n. 6/1991, è corrisposta una indennità mensile di coordinamento pari ai nove decimi delle corrispondenti indennità, assumendo quale base di calcolo:

- dal 1° luglio 1995 e sino all'entrata in vigore del presente contratto, gli importi previsti dal punto 7 dell'art. 15 del DPR 7 giugno 1990, n° 116;
- dalla data di entrata in vigore del presente accordo contrattuale, gli importi rideterminati ai sensi del presente articolo.

M) INDENNITÀ D'ISTITUTO:

M1 le misure delle indennità di istituto per il personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, stabilite dall'articolo 15 del DPG n. 116/1190 sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi, in relazione ai sottoelencati profili professionali del personale medesimo:

Guardia	£. 320.000
Guardia scelta	£. 350.000
Vice brigadiere e brigadiere	£. 360.000
Maresciallo	£. 390.000
Istruttore	£. 410.000
Ispettore direttivo	£. 420.000
Ispettore funzionario	£. 435.000
Ispettore dirigente	£. 450.000

M2 le indennità previste dall'articolo 15 del DPG n. 116 del 7 giugno 1990 - che per effetto del presente rinnovo contrattuale risultano tutte incrementate in misure comunque non inferiore ai tassi programmati di inflazione per il triennio 1994-96 ed al relativo riallineamento all'inflazione reale per l'anno 1996 - sono confermate nelle causali e nei presupposti soggettivi ed oggettivi della preesistente disciplina se ed in quanto compatibili con le previsioni del presente articolo;

A seguito della soppressione dell'indennità di area, sono confermate e assoggettate alla disciplina di cui al presente punto M2 le seguenti indennità:
"CED", "GUIDA", "RISCHIO", "CAMPAGNA", "PER USO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DI VIDEOSCRITTURA".

M3 l'indennità di turno è cumulabile con il lavoro straordinario e con le altre indennità, fermo restando quanto previsto dal secondo comma del precedente articolo 6;

M4 è confermato quanto disposto dal punto 5.9 del DPG n. 193/1986; qualora la giornata lavorativa, anche se di domenica, ricada il 25 aprile 1° maggio, 1° gennaio, 6 gennaio, Pasqua e lunedì di Pasqua.

agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, la festività del Santo Patrono, la maggiorazione oraria è rideterminata nel 60%, fatto salvo il recupero di un riposo compensativo volontario.

N) UNITÀ OPERATIVA:

L'intero punto N) comprensivo dei punti da N1 a N3 è stato soppresso con l'atto aggiuntivo.

TITOLO III

Norme diverse e finali

Art. 9

Servizio mensa

1. L'Amministrazione assicura, a decorrere dal 1° giugno 1996, il servizio mensa previsto dalla vigente normativa per il personale impegnato in attività lavorative che comportino la presenza anche in orario pomeridiano o in orario turnato, mediante convenzione con esercizi di ristorazione e/o mense pubbliche, compatibilmente con la distanza dal luogo di lavoro.
2. Il servizio consisterà nella somministrazione di otto pasti al mese a prezzo concordato, con ripartizione dei costi per il 60 per cento a carico dell'Amministrazione e per il 40 per cento a carico del dipendente.
3. In alternativa, in caso di indisponibilità di esercizi di ristorazione con cui convenzionarsi, la prestazione è assicurata tramite consegna, unitamente alla busta paga, di otto buoni mensili da utilizzare per pasti; nei casi in cui il personale presti attività di servizio fuori dai centri abitati, i buoni potranno essere utilizzati anche per l'acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali convenzionati. Se anche tale soluzione non risulti adeguata o tempestivamente praticabile, l'Amministrazione provvede a corrispondere mensilmente nella busta paga i relativi importi sostitutivi, ferma restando la decorrenza stabilita dal primo comma.
4. Per il personale degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario, che presta la propria attività lavorativa presso le mense degli stessi Enti con l'obbligo di consumare il pasto sul posto di lavoro, la percentuale del costo a carico del dipendente è riferita alla sola spesa sostenuta dagli Enti per l'acquisto dei generi alimentari.

5. In presenza di particolari articolazioni dell'orario di lavoro, la definizione dell'istituto è demandata alla contrattazione decentrata.

Art. 10

Riforma Fondo Integrativo Trattamento Quiescenza (FITQ)

1. L'Amministrazione regionale si impegna ad elaborare e presentare al Consiglio regionale, entro e non oltre la data del 30 giugno 1996, una organica proposta di riforma del Fondo Integrativo del Trattamento di Quiescenza di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, e degli analoghi istituti degli Enti strumentali, con la finalità di adeguare il sistema di gestione del Fondo ai principi contenuti nella legge di riforma del sistema pensionistico e di previdenza complementare, nonché di assicurare omogeneità di trattamento previdenziale nell'ambito dell'intera area contrattuale, salvaguardando i diritti acquisiti e tendendo all'equilibrio finanziario.
2. Alla messa a punto di detta proposta verrà provveduto mediante una Commissione da costituire entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo, composta da rappresentanti dell'Amministrazione e delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'area regionale.

Art. 11

Raccordo con le posizioni previdenziali del personale collocato in quiescenza

1. Ai fini della definizione delle pendenze di natura previdenziale in atto, connesse alla decorrenza dei benefici economici riconosciuti dal quinto comma dell'articolo 13 del DPG n. 116/1990 al personale cessato dal servizio in vigenza del contratto 1988/1990, la decorrenza dei benefici economici stessi è fissata al primo giorno del mese precedente a quello di cessazione dal servizio.
2. Agli stessi fini di cui sopra, al personale cessato dal servizio successivamente al 31 dicembre 1993, i benefici economici previsti dal presente accordo contrattuale sono parimenti riconosciuti, per quanto ammissibili ai sensi di legge, dal primo giorno del mese anteriore alle date di cessazione dal servizio.
3. In applicazione dell'articolo 13 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, l'Amministrazione regionale disporrà, con separato provvedimento, la riliquidazione dei trattamenti integrativi di quiescenza a favore del personale cessato dal servizio, con le stesse decorrenze con le quali i benefici economici previsti dall'accordo triennale 1994-96 sono attribuiti al personale in attività di servizio.

Art. 12

Anticipazione liquidazione

1. L'Amministrazione regionale si impegna a definire criteri e modalità per la concessione al personale di cui all'articolo 2 del presente accordo, con almeno dieci anni di servizio, anche più volte nel corso della vita lavorativa e sino alla concorrenza dell'80 per cento della spesa ammissibile, anticipazioni sul loro trattamento previdenziale per le seguenti finalità:
 - acquisto, costruzione (compreso l'acquisto dell'area edificabile), completamento e ristrutturazione della prima abitazione;
 - abbattimento degli oneri relativi ai mutui ordinari contratti per i suddetti interventi;
 - urgenti esigenze finanziarie connesse a particolari situazioni di carattere sanitario.
2. Analoghe provvidenze sono concesse al personale dipendente degli Enti strumentali, a valere sugli eventuali rispettivi fondi integrativi di quiescenza.

Art. 13

Salario di anzianità personale ex CRAAI

1. Per il personale inquadrato ai sensi delle leggi regionali 21 gennaio 1986, n. 13, e 22 aprile 1987, n. 26, il salario di anzianità previsto al punto 5.3 del decreto del Presidente della Giunta 5 dicembre 1986, n. 193, è rideterminato, con effetto dal 1° gennaio 1995, con riferimento alla posizione giuridica attribuita in sede di inquadramento, previo inquadramento virtuale sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, secondo e terzo comma, della legge regionale 22 aprile 1987, n. 23.
2. Al fine di far fronte alle esigenze operative di inquadramento, gestionali e di regolarizzazione delle posizioni previdenziali del personale di cui al precedente comma, l'Amministrazione si impegna ad attivare entro il 30 giugno 1996, presso il proprio Servizio del personale, apposito gruppo di lavoro anche con personale dell'ex CRAAI.

Art. 14

Diritti sindacali

1. L'Amministrazione regionale riconosce come di utilità generale l'attività sindacale. Le assenze orarie e/o giornaliere per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sono computate come attività lavorativa a tutti gli effetti economici e giuridici.

2. Per il trattamento economico dei dipendenti collocati in aspettativa sindacale a tempo pieno, sono confermate le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 34 del DPG 7 giugno 1990, n. 116, con aggiuntiva esclusione del salario accessorio finalizzato alla produttività.
3. Le aspettative sindacali retribuite di cui al secondo comma dell'articolo 34 del DPG n. 116/1990 sono ripartite tra le Organizzazioni sindacali del comparto secondo i criteri di rappresentatività previsti dallo stesso articolo 34, 1° comma, ultimo capoverso.

Art. 15

Tutela della salute - Lavori usuranti

1. In attuazione dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Giunta regionale 7 giugno 1990, n. 116, l'Amministrazione regionale recepisce le disposizioni del decreto-legge n. 626 del 19 settembre 1994, relativo alle nuove normative comunitarie in materia di tutela dei lavoratori ed igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro, e provvede a dare ad esse tempestiva applicazione.
2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo, verrà costituita una commissione mista Amministrazione regionale - Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative con l'incarico di individuare le categorie di lavoro usurante presenti nell'area contrattuale, ai fini dell'estensione ai lavoratori interessati delle disposizioni previste dalla Legge 11 agosto 1993, n. 374.

ART. 16

Norma di rinvio

1. Per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal presente contratto, continuano ad applicarsi le vigenti norme di legge, nonché gli accordi di lavoro del comparto già recepiti con DPG ai sensi della legge regionale n. 33/1984.
2. Le parti concordano di confermare le modalità e le procedure vigenti ed operanti in materia di contributi sindacali riservandosi, nell'ambito delle norme introdotte dal recepimento dell'articolo 2 della Legge n. 421/1992; l'eventuale loro adeguamento in ambito contrattuale.
3. Qualora vengano accertati maggiori oneri contrattuali rispetto a quelli previsti, la delegazione dell'Amministrazione regionale e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo si impegnano a ricercare idonee soluzioni atte a ricondurre la spesa nei limiti delle originarie previsioni.

INDICE

TITOLO I
Impegni programmatici

Art. 1	Finalità
Art. 2	Ambito di applicazione e durata dell'accordo
Art. 3	Norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali
Art. 4	Livelli di contrattazione
Art. 5	Ordinamento professionale
Art. 6	Orario di lavoro

TITOLO II
Disposizioni contrattuali

Art. 7	Trattamento economico
Art. 8	Salario accessorio

TITOLO III
Norme diverse e finali

Art. 9	Servizio mensa
Art. 10	Riforma Fondo Integrativo Trattamento Quiescenza (FITQ)
Art. 11	Raccordo con le posizioni previdenziali del personale collocato in quiescenza
Art. 12	Anticipazione liquidazione
Art. 13	Salario di anzianità personale ex CRAAI
Art. 14	Diritti sindacali
Art. 15	Tutela della salute - Lavori usuranti
ART. 16	Norma di rinvio

PUBBLICAZIONE A CURA DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE – CAGLIARI PREZZO L. 2.000

Officine Grafiche SOCIETÀ POLIGRAFICA SARDA - ETTORE GASPERINI EDITORE - Cagliari